



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/06/2012

prot. 22575

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 02 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**SETTORE IV**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 268 del 18/06/2012

Del Registro Generale n. 932 del 02 LUG. 2012

OGGETTO: LE GINESTRE SAS DI RAFFAELE ANTONIO  
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.  
APPROVAZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.  
IMPEGNO DI SPESA - LOTTO CIG N. ZB7056A281 ;

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

**Visto** la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino al 31/03/2012.

**Visto** il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- che la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", stabilisce le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della stessa legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.);
- che l'A.S.L. SA/3, con propria nota n. 1576/DP del 07/02/05, ribadiva la competenza dei Comuni a stipulare apposite convenzioni con canili autorizzati per il mantenimento dei cani randagi catturati, precisando inoltre, che le spese di mantenimento degli stessi rimanevano a carico delle amministrazioni comunali competenti sul territorio dove avveniva l'accalappiamento;
- che il Comune di Capaccio, non disponendo di strutture proprie e non risultando in attività nel territorio dell'A.S.L. SA/3 rifugi gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento, negli anni passati e fino al 1/12/2008, ha stipulato apposite convenzioni con la ditta Canile "Ciceralensis - Oasi S. Leo" di Mauro Cafasso, con sede in Cicerale Cilento, relativamente all'obbligo del mantenimento e della custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale;
- che a seguito del sequestro preventivo della struttura in argomento effettuato dai NAS di Salerno e affidata in custodia giudiziale al servizio veterinario dell'Asl Sa/3, questo ufficio, registrando ripetute richieste di interventi da parte di cittadini, con propria nota prot. N. 2161 del 20/01/09 indirizzata alle ASL SA/3 Dipartimento di Prevenzione di Capaccio Scalo, di Roccaspide, di Vallo della Lucania e per conoscenza alla Prefettura di Salerno, chiedeva urgenti notizie sull'esistenza di attività di rifugi per cani randagi gestiti da Enti pubblici e/o privati a cui l'A.S.L. SA/3 per quanto di competenza fa riferimento;
- che per l'anno 2009, 2010 e per l'anno 2011, e per il periodo gennaio-aprile 2012, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è stato affidato alla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV).
- che presso la struttura in argomento all'attualità risultano ricoverati n. 106 cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è pertanto di proprietà del Comune di Capaccio.
- che nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, non ancora bandito in quanto si è in attesa della previsione della spesa nel redigendo bilancio 2012, occorre comunque assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale almeno fino al 31 agosto 2012;
- che le presenze dei cani previste a tutto il mese di agosto 2012 (confermando il dato attuale con diminuzione di n. 1 unità/mese), risultano essere 12.853 e la spesa prevista ammonta a € 23.688,08 IVA esclusa come per legge, ovvero € 29.395,20 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza, così meglio specificato nel seguente prospetto:

periodo	cani n.	giorni mese	presenze giornaliere	costo/die	imponibile	Sconto 3%	imponibile scontato	IVA 21%	costo totale
maggio	106	31	3.286	€ 1,90	€ 6.243,40	€ 187,30	€ 6.056,10	€ 1.271,78	€ 7.515,18
giugno	105	30	3.150	€ 1,90	€ 5.985,00	€ 179,55	€ 5.805,45	€ 1.219,14	€ 7.204,14
luglio	104	31	3.224	€ 1,90	€ 6.125,60	€ 183,77	€ 5.941,83	€ 1.247,78	€ 7.373,38
agosto	103	31	3.193	€ 1,90	€ 6.066,70	€ 182,00	€ 5.884,70	€ 1.235,79	€ 7.302,49
<b>TOTALE</b>	<b>418</b>	<b>123</b>	<b>12.853</b>		<b>€ 24.420,70</b>	<b>€ 732,62</b>	<b>€ 23.688,08</b>	<b>€ 4.974,50</b>	<b>€ 29.395,20</b>

**Visto** il comma 10 lett. C dell'art. 125 del Codice dei Contratti, che prevede l'acquisizione in economia di beni e servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

**Ritenuto** che al fine di poter garantire con continuità lo svolgimento del servizio suddetto, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa presuntivo pari a € 29.395,20 oneri per la sicurezza e IVA inclusa come per legge.

**Ritenuto** altresì che, occorre inoltre procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), nel quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, viene indicato il fine che il contratto stesso intende perseguire, l'oggetto e la forma delle clausole da assegnare;

**Accertata** la pericolosità igienico - sanitaria del fenomeno del randagismo canino;

**Visto** la disponibilità economica sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio provvisorio esercizio finanziario 2012 in corso di formazione;

**Vista** la legge 14/08/1991, n°281;

**Vista** la legge regionale n. 36 del 1993;

**Vista** la Legge Regionale n. 25 del 23/08/1983, art. 5;

**Visto** l'art. 84. n. 320 del 08/02/54 del Regolamento di Polizia Veterinaria;

**Visto** il vigente regolamento comunale di esecuzione di forniture e servizi in economia;

**Visto** il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** l'art.73 dello Statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;


**Visto** gli atti summenzionati;

## DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di impegnare, come impegna, la somma presuntiva pari a € 23.688,08 IVA esclusa come per legge, ovvero € 29.395,20 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza, necessaria per l'affidamento del servizio in questione e per i motivi citati in premessa fino al 31/08/2012;
3. Di approvare, come approva l'allegato schema di contratto, da sottoscrivere con la Società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), disciplinante il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, nel quale vengono riportate le modalità di effettuazione del servizio, dando atto che l'affidamento avrà la durata fino al 31/08/2012 e per l'importo presumibile di 23.688,08 IVA esclusa come per legge, ovvero € 29.395,20 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza.
4. Di imputare la spesa totale sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione.
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'rt. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione.

A/R

il Responsabile del Settore  
dott. Ing. Camine GRECO



Rep. N° \_\_\_\_\_/2012

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

**SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI**

**CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE**

L'anno duemiladodici il giorno.....(.....) del mese  
di....., presso la sede municipale, davanti a me, Dr. Andrea  
D'Amore, Segretario Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare  
in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti di cui lo  
stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane  
dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso, in conformità  
dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi, da una parte, il  
dott. ing. Carmine GRECO, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod. Fisc. GRC  
CMN 63E14F9240, nella qualità di Responsabile del Settore IV – LL.PP. di  
questo Comune (C.F. 81001170653), il quale si costituisce esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, dall'altra, il Sig.  
Raffaele Antonio, nato ad Avellino il 31/01/1976 (codice fiscale  
RFFNTN76A31A509X), residente a Lauro (AV) in Via P: Lancillotti n. 90, il  
quale dichiara di intervenire quale rappresentante legale della Società  
denominata "LE GINESTRE S.A.S." di Antonio Raffaele & C., con sede  
operativa in Quindici (AV), Località Toriello, P. IVA 02101860647, iscritta  
alla C.C.I.A.A. di Avellino al n.13667/98 - R.E.A. 135969, avente sede legale  
in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11; (di seguito indicata "Ditta

appaltatrice”), persone giuridicamente capaci e della cui identità io Segretario  
rogante sono personalmente certo.-----

PREMESSO:-----

Che la legge 281/91 ”Legge quadro in materia di animali di affezione e  
prevenzione del randagismo” e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 “Tutela  
degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, nelle quali viene  
stabilito dai legislatori le norme di tutela degli animali di affezione e  
prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il  
mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza,  
mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della summenzionata legge regionale, il servizio  
di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale  
sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie  
Locali (AA.SS.LL.);-----

- Che attualmente, non risultano in attività nel territorio dell’A.S.L. SA/3 rifugi  
gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento per la incombenza innanzi citata;

- Che, in attesa della costruzione di un rifugio comunale o consorziale, occorre  
comunque, far fronte all’obbligo del ricovero degli animali come previsto per  
legge, ricorrendo all’intervento di privati in possesso di impianti ed  
attrezzature appositamente autorizzate secondo legge;-----

- Che per l'anno 2009, 2010 e 2011, nonché per il periodo gennaio – aprile  
2012, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi  
accalappiati sul territorio comunale, è stato affidato alla società “LE  
GINESTRE” di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 –

Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV). --

- Che presso la struttura in argomento all'attualità risultano ricoverati n. 106 cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è pertanto di proprietà del Comune di Capaccio;-----

- Che nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, e/o diversa articolazione del servizio, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, occorre garantire con continuità lo svolgimento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale fino al 31 agosto 2012;-----

### **TANTO PREMESSO**

Tra i costituiti, dott. ing. Carmine Greco e Sig. Raffaele Antonio, nelle rispettive qualità, si conviene e stipula quanto appresso:-----

**Art. 1 -- Convalida delle premesse:** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;-----

**Art. 2 -- Oggetto del contratto per il servizio affidato e modalità di svolgimento:** Il presente contratto ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà del Comune di Capaccio (SA), catturati sul territorio comunale ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL Salerno Servizio Veterinario di Capaccio Scalo, e consegnati dalla ASL stessa alla struttura di ricovero;-----

**Art. 3 -- Domicilio Legale:** A tutti gli effetti di legge e del presente contratto,

la Ditta affidataria elegge il proprio domicilio in Capaccio, presso la sede comunale, in Via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio (SA);-----

**Art. 4 – Importo Contrattuale:** Alla ditta affidataria, per ogni animale consegnato dalla ASL Salerno Distretto Sanitario di Capaccio Scalo per conto del Comune di Capaccio, presente in vita, sarà corrisposto un compenso giornaliero pari a € 1,84 oltre IVA come per legge, riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensive di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative, e per l'importo complessivo e presumibile pari a € 23.688,08 oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa come per legge;-----

**Art. 5 – Durata del contratto :** Il presente contratto in attesa dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, o di una eventuale diversa articolazione del servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, ha la durata fino al 31 agosto 2012;-----

In caso di risoluzione anticipata, la disdetta dovrà essere data almeno 30 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla scadenza il Comune di Capaccio, provvederà al ritiro dei cani randagi ricoverati presso la Società “LE GINESTRE S.A.S.”, con sede in Quindici (AV), con propri mezzi e a proprie spese;-----;

**Art. 6 – Esecuzione del contratto:** L'esecuzione del contratto è regolato:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta

affidataria, relativamente al servizio di che trattasi;-----

b) dalle vigenti disposizioni di legge sanitarie, nonché dai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. Il titolare è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza della convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente convenzione di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e delle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia;-----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di diritto privato;-----

**Art. 7 – Obblighi della ditta:** La ditta affidataria, si impegna a provvedere al mantenimento in buone condizioni igieniche ed ambientali, dei cani attualmente custoditi presso la propria struttura, a nutrirli esclusivamente con prodotti ad uso specifico, con adeguata assistenza veterinaria per il controllo delle buone condizioni di salute; -----

La ditta affidataria, si impegna a provvedere a propria cura e spese, ad eseguire il trattamento profilattico, compresa la sterilizzazione di tutti i cani randagi in entrata nella propria struttura in Quindici. I tempi di intervento per il recupero dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Capaccio, sono stabiliti in un massimo di ore 2 (due) dalla chiamata del Servizio Veterinario dell'ASL, o dal servizio comunale interessato;-----

**Art. 8 – Pagamenti:** I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di

fatture mensili posticipate sulla base delle prestazioni effettivamente rese e  
previa certificazione del numero dei cani assegnati e presenti in vita nella  
struttura di ricovero, nonché l'esibizione della documentazione attestante il  
versamento dei contributi sociali e assicurativi obbligatori, da pagarsi entro 60  
giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della  
fattura da parte della Ditta affidataria;-----

In caso di mancato pagamento nel termine previsto, la Ditta affidataria avrà il  
diritto al pagamento degli interessi legali per un primo periodo massimo di 90  
giorni successivi al 61° giorno dalla data di acquisizione della fattura al  
Protocollo Generale del Comune. Trascorso il periodo di 90 giorni, la Ditta  
appaltatrice avrà diritto agli interessi moratori. Dalla rata saranno detratti gli  
importi derivanti da eventuali spese per l'esecuzione in danno o d'ufficio e le  
penali pecuniarie eventualmente applicate alla Ditta affidataria;-----

**Art. 9 – Invariabilità del prezzo:** Nel prezzo stabilito, s'intendono compresi  
tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio;-----

Il prezzo stabilito, è accettato dalla ditta affidataria in base a calcoli di  
convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da  
qualsiasi eventualità;-----

La ditta affidataria, non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o  
indennità speciali d'alcun genere, per aumento del costo dei materiali e mano  
d'opera, perdite e per qualsiasi circostanza che si sia potuta verificarsi dopo  
l'affidamento;-----

**Art. 10 – Divieto di subappalto e di cessione:** E' vietato alla ditta affidataria



di subappaltare a terzi tutta o parte dell'attività oggetto del presente contratto;--

**Art. 11 – Notifiche e comunicazioni:** Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini di adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Ditta affidataria nel domicilio legale sito in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11, ovvero, ai sensi dell'art. 6 della legge 30/12/99, n. 442 a mezzo telefax con il medesimo effetto;-----

**Art. 12 – Penalità - Risoluzione e Decadenza:** Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, in caso di inadempienza da parte del titolare della struttura di ricovero, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -----

La Ditta affidataria potrà presentare eventuali giustificazioni a discarico entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricezione. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, se adeguatamente motivata potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale;

Le giustificazioni da parte della Ditta appaltatrice, potranno riguardare solo eventi imprevisi o imprevedibili;-----

Le giustificazioni addotte da parte della Ditta affidataria, saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte dell'amministrazione;-----

In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, e se Se le giustificazioni delle inadempienze contestate, presentate per iscritto dalla ditta affidataria, non saranno ritenute plausibili da parte

dell'Amministrazione Comunale di Capaccio, si procederà ad irrogare una penale di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) per la prima infrazione;-----

Nel caso che l'infrazione si ripeta, la penale sarà dapprima raddoppiata, poi triplicata e poi così via fino a cinque infrazioni;-----

Qualora nel periodo di vigenza del presente atto contrattuale, si verificano più di cinque infrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà a dichiarare decaduto l'affidamento del servizio e ad interrompere il rapporto instauratosi con l'affidatario, sarà contestata alla Ditta affidataria nei modi previsti al precedente art. 11, con l'indicazione della penale applicabile;-----

**Art. 13 – Responsabilità della Ditta affidataria:** La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti ai terzi ed alla Stazione Appaltante;

E' a carico della Ditta affidataria la responsabilità verso terzi per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. La Ditta affidataria è responsabile per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'affidamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.-----

**Art. 14 – Ispezioni e controlli:** La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò

costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamenti vigenti in materia;-----

L'amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sulle attrezzature, sui materiali impiegati ecc., e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione di servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme vigenti o emanate in materia;-----

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere al Comune di Capaccio, saranno poste a totale carico dell'impresa affidataria tutte le spese sostenute dal Comune di Capaccio per ispezioni, controlli e perizie necessarie;-----

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune di Capaccio non implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'affidatario;-----

**Art. 15 – Tutela della privacy:** Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti, verranno trattati dal Comune di Capaccio per le finalità connesse all'affidamento del servizio e per gli adempimenti successivi;-----

**Art. 16 – Obbligo verso i lavoratori e l'amministrazione:** La Ditta affidataria, ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed al personale impiegato nei servizi le disposizioni del presente contratto e di tutte le norme vigenti in materia.-----

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri;-----

La Ditta affidataria alla scadenza del contratto d'appalto, ha l'obbligo di provvedere alla corresponsione del trattamento economico di fine rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Appaltante.-----

La Ditta affidataria deve inoltre assicurare il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nel lavoro (D.Lgs n. 81/2008);-----

**Art. 17 - la tracciabilità dei movimenti finanziari:** La Società "LE GINESTRE S.A.S.", con sede in Quindici (AV), è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;-----

Qualora la Società "LE GINESTRE S.A.S.", con sede in Quindici (AV), non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;-----

**Art. 18 – Competenza Foro territoriale:** Tutte le eventuali controversie e questioni tra l'Appaltante e l'Appaltatore, in relazione a quanto previsto nel

presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità

Giudiziaria del Foro di Salerno;-----

**Art. 19 – Spese contrattuali:** Il servizio del presente contratto è soggetto ad

I.V.A., perciò il presente atto è registrato a tassa fissa. Il presente contratto,

dattiloscritto su n. 11 fogli a singola facciata, su carta resa bollata, viene letto

alle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà,

insieme con me lo sottoscrivono;-----

-----  
Per il Comune di Capaccio -----

Per la Ditta affidataria -----

Il Segretario Generale -----